



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 - 66020 Rocca San Giovanni
Telefono 0872 607033 - 0872 60121 - 0872 60630 - Fax 0872 620247
Partita Iva 00216740696
Posta certificata comune.roccasangiovanni@pec.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2018

Premesso che:

- a) in data 16.10.2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comune di Rocca San Giovanni per l'annualità economica 2018;
- b) il Segretario comunale dr.ssa Daniela Giancristofaro, in data 23.10.2018, ha redatto la Relazione illustrativa al CCDI Economico 2018 ai sensi della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
- c) il Responsabile del Servizio Personale e Ragioneria ha redatto in data 24.10.2018 la Relazione Tecnico-Finanziaria al CCDI economico 2018;
- d) il revisore unico con parere in data 15.11.2018 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165 del 2001);
- e) la Giunta comunale con deliberazione n. 60 del 29.11.2018, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 07 dicembre 2018 nella sede del Comune di Rocca San Giovanni, su regolare convocazione, ha avuto luogo l'incontro tra:

Presidente della delegazione di parte pubblica, nella persona della dr.ssa Daniela Giancristofaro Segretario comunale;

R.S.U., nella persona di:

	Pres./Ass.
1 Camillo Giardino	A

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

	Pres./Ass.
1 Zinni Sergio - CGIL FP	P
2 CISL FPS	A
4 UIL FPL	A
CSA	A

Le parti intervenute sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Rocca San Giovanni per l'annualità economica 2018:

PREMESSA

In data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018. L'art. 8, comma 1 stabilisce che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie che l'art. 7, comma 4 del medesimo contratto riserva a

tale livello di contrattazione e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, possono essere negoziati con cadenza annuale. Il contratto integrativo normativo, proprio per la sua complessità e l'ampiezza di materie che deve necessariamente trattare, richiede una riflessione approfondita e più di un incontro tra le delegazioni di parte datoriale e quella di parte sindacale.

Per tali ragioni le parti concordano sull'opportunità di concludere rapidamente l'intesa per la ripartizione del fondo del 2018 con le regole previste dal contratto decentrato normativo in essere (CCDILT 6.12.2011) e di dar corso, subito dopo, all'avvio delle trattative per la definizione dell'integrativo attuativo del nuovo CCNL 21.05.2018, in modo che possa entrare in vigore il 1° gennaio 2019.

Tale decisione appare coerente con il dettato delle seguenti norme:

- Art. 5, comma 4, del CCNL 1° aprile 1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004 che stabilisce che i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi;
- artt. 56-ter, 56-quinquies e 56-sexies del CCNL 21.05.2018 che stabiliscono che la disciplina dei nuovi istituti previsti per la Polizia Locale trovano applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del medesimo CCNL;
- art. 70-bis "Indennità condizioni di lavoro" che stabiliscono che la disciplina di tale istituto (che sostituirà il disagio, il rischio e il maneggio valori) trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del medesimo CCNL;
- art. 70-quater "Indennità per specifiche responsabilità" che risulta compatibile con gli articoli 8 e 9 del vigente CCDILT 6.12.2011.

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 per l'annualità 2018.

Art. 2 – Composizione delle delegazioni

1. La composizione della delegazione di parte pubblica è stata definita dalla deliberazione della giunta comunale n. 29 del 07.06.2018 ai sensi dell'art.8, comma 2 del CCNL 21.05.2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018.
2. La delegazione di parte sindacale è individuata ai sensi dell'art.7, comma 2, del CCNL 21.05.2018.

Art. 3 – Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito indicato come CCDI), si applica a tutto il personale dell'Ente con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale relativo al quadriennio normativo 2006/2009, stipulato in data 6 dicembre 2011 (di seguito indicato come CCDILT 6.12.2011).
2. Il CCDI concerne l'anno 2018 ma, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 22.1.2004, esso conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.
3. Gli effetti del CCDI decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salve diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Art. 4 – Risorse disponibili

1. Con determinazione n. 87/195 del 17.09.2018, il responsabile del Settore AFFARI GENERALI – RAGIONERIA- DEMOGRAFICI ha quantificato in € 27.557,13 l'ammontare provvisorio delle risorse decentrate relative all'anno 2018, il quale risulta così composto:

- risorse stabili € 25.616,61
- risorse variabili € 1.940,52

2. Il fondo per il lavoro straordinario ammonta a € 4.523,25



Art. 5 – Utilizzo delle risorse stabili

1. L'ammontare delle risorse stabili si rende disponibile, dopo aver prioritariamente utilizzato le somme necessarie al finanziamento dei seguenti istituti ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.05.2018:
 - indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili)
 - progressioni economiche orizzontali;
2. Le risorse che residueranno, andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse variabili.

Art. 6 – Indennità di comparto

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.33 del CCNL 22.1.2004.
2. La quota dell'indennità, per gli importi indicati nelle Colonne 2 e 3 della tabella D allegata al CCNL 22.1.2004, che graverà per l'anno 2018 sulle risorse stabili, è stimata in € **3.513,76**.

Art. 7 – Progressione economica orizzontale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.6 del CCDILT 6.12.2011 e dal vigente *Regolamento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.06.2017.
2. La spesa che, per l'anno 2018 graverà sulle risorse stabili, è stimata in € **3.092,58**.
3. Per l'anno 2018, non verrà attribuita alcuna nuova PEO in quanto l'art. 7, comma 4, lett. c) del CCNL 21.05.2018 affida alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nel rispetto dell'art. 16 del medesimo contratto nazionale che, tra l'altro, al comma 10, fa salve solo *le procedure* (e non i criteri) di attribuzione della PEO ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva dello stesso. Pertanto prima di attribuire nuove progressioni si rende indispensabile adeguare la disciplina in vigore nell'ente alle nuove regole, previa contrattazione integrativa per la parte normativa.

Art. 8 – Utilizzo delle risorse variabili


1. L'ammontare delle risorse variabili, pari ad € 1.940,52, a cui va aggiunta la disponibilità residuale derivante dalle risorse stabili, verrà utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - compenso per specifiche responsabilità;
 - indennità per maneggio valori;
 - indennità di rischio;
 - indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale;
 - indennità per orario di lavoro festivo-notturno-festivo notturno;
 - incentivazione della performance individuale e organizzativa;
 - altre destinazioni (fondo di riserva).

Art. 9 - Compenso per specifiche responsabilità

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.7 del CCDILT 6.12.2011.
2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999 è stimata in € **4.191,67** e viene così ripartita tra i tre settori dell'Ente:

• Affari Generali – Ragioneria - Demografici	€	641,67
• Assetto e Gestione del Territorio	€	2.250,00
• Attività Produttive – commercio Vigilanza	€	1.300,00.
3. La spesa per l'erogazione del compenso in parola di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 01.04.1999 è stimata in € **1.050,00** e viene così ripartita tra i tre settori dell'Ente:

• Affari Generali – Ragioneria - Demografici	€	750,00
• Assetto e Gestione del Territorio	€	300,00



Art. 10 – Indennità per maneggio valori

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.14 del CCDILT 6.12.2011.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 572,00.

Art. 11 – Indennità di rischio

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.12 del CCDILT 6.12.2011.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 660,00.

Art. 12 – Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.15 del CCDILT 6.12.2011.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 400,00.

Art. 13 – Indennità per orario di lavoro festivo-notturno-festivo notturno

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.16 del CCDILT 6.12.2011.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 300,00.

Art. 14 – Incentivazione della performance individuale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.5 del CCDILT 6.12.2011 e dal vigente *Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 19.04.2018.
2. La spesa per l'erogazione dell'incentivo in parola è determinata in € 13.577,12.
3. Tale importo sarà automaticamente incrementato con le economie risultanti dagli stanziamenti assegnati in via previsionale agli altri istituti.
4. Lo stesso importo potrà essere incrementato di tutte quelle somme che sono state decurtate dal fondo per il rispetto dell'art. 67, comma 7 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, qualora venisse chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, o il legislatore intervenisse in tal senso, che alcune voci di alimentazione del fondo possono superare il limite delle risorse destinate al salario accessorio nell'anno 2016.

Art. 15 – Lavoro straordinario


1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.19 del CCDILT 6.12.2011.
2. Al finanziamento del lavoro straordinario si conviene di destinare l'intero ammontare del relativo fondo, pari ad € 4.523,25.

Art. 16 – Altre destinazioni




1. Ai fini di costituire precauzionalmente un fondo di riserva con cui integrare, all'occorrenza, gli stanziamenti assegnati in via previsionale ai vari istituti, vengono accantonate specifiche risorse stimate in € 200,00.
2. Le risorse che residueranno, andranno ad incrementare lo stanziamento destinato ad incentivare la performance individuale.

Art. 17 – Clausole finali e di rinvio

1. Entro il mese di dicembre 2018 le parti si incontreranno ai fini di verificare lo stato di attuazione del CCDI.
2. Le parti convengono che ogni variazione in aumento o in diminuzione delle risorse decentrate accertata in sede di rideterminazione definitiva del fondo 2018 inciderà sulla quota destinata all'incentivazione della performance individuale come indicata al precedente art. 14.
3. Per quanto non previsto dal CCDI si fa rinvio al CCDILT 6.12.2011, nonché alle specifiche disposizioni previste in materia dai CCNL e dalle leggi nel tempo vigenti.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro normativo di riferimento rispetto alle clausole



definite nel CCDI. In ogni caso le parti si danno appuntamento per definire il nuovo contratto integrativo attuativo del nuovo CCNL 21.05.2018.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
<p data-bbox="406 371 584 405">Il Presidente</p> <p data-bbox="277 427 715 461">(Dott.ssa Daniela Giancristofaro)</p> 	<p data-bbox="895 371 1385 405">RSU </p> <p data-bbox="863 483 1118 517">TERRITORIALI :</p> <p data-bbox="901 555 1374 629">CGIL FP </p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

